RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 51

Figli con diritto a pensione inabili al lavoro

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta', oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore. Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 luglio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-51-figli-con-diritto-a-pensione-inabili-al-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it